



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2015, il giorno 09, del mese di Marzo alle ore 15:30, nella sede della Provincia, il Vice Presidente NIOLETTI CRISTINA, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 23255/2015 DECRETO N. 56

COMUNE DI FORLÌ' - SUAP. PROGETTO DI AMPLIAMENTO EDILIZIO DI ATTIVITA' ARTIGIANALE ESISTENTE, COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 8, C. 1, DEL DPR 160/2010 - DITTA P.I. 2000. NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE, DELEGATO A PARTECIPARE ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI, ESPRESSIONE DEI PARERI DI COMPETENZA E DELL'ASSENSO DI CUI ALL'ART. 8 DEL D.P.R.160/2010.

IL VICE PRESIDENTE

Vista la nota prot. n.23540 del 06/03/2015 con la quale il Presidente, in riferimento alla proposta di decreto prot. n.23255 del 06/03/2015, ha espresso il proprio impedimento ad adottare l'atto, in quanto versa in una potenziale ipotesi di conflitto di interesse istituzionale dovendo, in qualità di Sindaco del Comune di Forlì, decidere in relazione alla nomina del rappresentante dell'Ente delegato a partecipare alla Conferenza dei Servizi.

Su proposta della Posizione Organizzativa del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale

Premesso che il Comune di Forlì:

- con convocazione del 17/01/2014 prot. 5771, ha invitato a partecipare alla **Conferenza dei Servizi** in data 12/02/2014, per l'esame della proposta di variazione urbanistica connessa all'intervento di costruzione di una nuova palazzina per uffici, con annessa tettoia di collegamento con la struttura esistente, tettoia per ricovero mezzi e la realizzazione di un piazzale dove verranno stoccati i materiali edili di recupero e il frantoio per la loro trasformazione, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Forlì, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 07-09-2010, n. 160;
- è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC), Piano Operativo Comunale (POC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 01/12/2008, ai sensi dell'art. 43, comma 5, della L.R. 20/2000;
- con nota prot. n. 14009 del 19/02/2014, acquisita agli atti con prot. Prov.le n. 17933 del 19/02/2014, ha trasmesso la documentazione relativa alla Variante urbanistica al POC-RUE in oggetto;

Viste le comunicazioni con le quali è stata inoltrata la documentazione e le successive informazioni relative all'istanza di cui sopra:

- nota provinciale prot. 23961 del 05/03/2014, trasmessa via PEC, con la quale questa Amministrazione ha richiesto chiarimenti ed integrazioni;
- nota prot. com.le PG. 99083 del 24/12/2014, trasmessa via PEC ed acquisita al prot. prov.le 116413 del 24/12/2014, con cui veniva comunicato il collegamento informatico dal quale si poteva scaricare la documentazione integrativa richiesta dagli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi del 12/02/2014;
- nota prot. com.le n. 2395 del 13/01/2015, trasmessa via PEC ed acquisita al prot. prov.le n. 2358 del 13/01/2015, con la quale il Comune di Forlì convocava la seconda seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 21/01/2015, contestualmente comunicava che gli elaborati di variante erano stati pubblicati per 60 gg., a partire dal 26/02/2014 e l'assenza di osservazioni pervenute in merito alla variante urbanistica;

Preso atto che il Comune di Forlì:

- si è dotato di una delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto "Criteri per l'esame delle proposte di variante urbanistica" (25/01/11);
- ha già espresso sulla presente proposta di variante urbanistica una preliminare valutazione favorevole con delibera di Consiglio Comunale n. 150 del 26/11/2013;

Atteso che il Comune ha ritenuto applicabile al caso in esame la procedura indicata all'art. 8 del D.P.R. 160/2010, adducendo le seguenti motivazioni:

- l'insufficienza di aree rispetto al progetto presentato destinate all'espansione dell'attività esistente;
- l'azienda, sita in Via Einstein angolo Via Zotti, è regolarmente insediata sul territorio urbano;
- l'esigenza di espansione della ditta è dettata dalla necessità di avere degli ulteriori spazi a servizio e introdurre un nuovo processo produttivo;

Constatato che l'attività esistente:

- si occupa in particolare della realizzazione di pavimentazioni industriali e civili,
- ha necessità di espandersi e di avere ulteriori spazi destinati a:
 - uffici;
 - tettoia ricovero mezzi;
 - parcheggio;
 - deposito materiali di rifiuti provenienti da demolizioni edilizie;
- intende ampliare la propria attività, realizzando un frantoio per il recupero del materiale edile proveniente da demolizione, per la trasformazione in inerti da reimpiegare nel ciclo produttivo;

Preso atto delle esigenze esplicitate dal richiedente, gli obiettivi e i contenuti della Variante al POC ed al RUE necessari all'attuazione tali richieste, prevedono la trasformazione di un'area, attigua e confinante con la sede esistente dell'attività, avente ST pari a mq. 21.697, suddivisa nel seguente modo:

- per mq. 13.642, da sotto-zona Ic1 (*Impianti di raccolta e trattamenti dei rifiuti*) zonizzata nel POC, a sotto-zona D1.2 (*Zone produttive di completamento*), normate nel RUE;
- per mq. 625, da sotto-zona E5 (*Agricola*), a sotto-zona D1.2, normate nel RUE ;
- per mq. 4.980, da sotto-zona Ic1, a sotto-zona D6 (*Zone destinate alla lavorazione dei materiali estrattivi e alla frantumazione dei materiali edili di recupero*), normate nel RUE;
- per mq. 2.450, da sotto-zona E5, a sotto-zona D6 (*Zone destinate alla lavorazione dei materiali estrattivi e alla frantumazione dei materiali edili di recupero*);

Evidenziato che le area oggetto di trasformazione in base agli strumenti urbanistici PTCP, PSC, POC e RUE sono così classificate:

PTCP: 1) Tav. 4 "Dissesto e Vulnerabilità territoriale" - "Zona B - Area caratterizzata da ricchezza di falde idriche", art. 28b;

2) Tav. 5a "Zone non idonee allo smaltimento di rifiuti" - "Zona idonea";

PSC: Tav. 21 VN "Area a vulnerabilità alta" e in parte ricadente in "Unità Fluviale"

Tav. 21 VA "Corridoio di fattibilità elettrodotti di progetto";

Tav. 21 VP "Aree di potenziale allagamento" ai sensi dell'art. 6 delle NTA del Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico e "Zone di tutela della struttura centuriata";

POC: Tav. 21P "Zona Ic1- 5 Impianti di raccolta e trattamento rifiuti";

RUE: Tav. 21P "Zone E5 - Zona rurale di distacco e mitigazione degli impianti ambientali di infrastrutture e attività produttive2;

Richiamato in sintesi quanto espresso nella relazione:

- la variante prevede per le nuove zonizzazioni:
 - l'indice di utilizzazione fondiaria, previsto per le zone D1.2 (Uf 0,60 mq/mq) da calcolarsi sull'85% della ST, mentre per la zona D6 (Uf= 0,05 mq/mq);

- il mantenimento di almeno il 15% della ST a verde adeguatamente piantumata/forestata e in base ad apposito progetto del verde da presentare allegato all'istanza per il rilascio del titolo abilitativo;
- la realizzazione sulla Via Zotti di un parcheggio privato di mq pari ad almeno il 15% della ST, con accesso diretto dal fronte strada;
- la modifica della tav. P21 di POC-RUE, per quanto riguarda la diversa destinazione urbanistica;
- l'introduzione all'art. 65 – Zona D6, delle NTA del RUE, del nuovo comma 3;

Considerando inoltre la limitata zona del suolo agricolo che viene trasformata in D6, il soggetto attuatore ritiene che non sia necessaria la presentazione di una specifica relazione geologica, facendo riferimento alla pratica di screening, già valutata dalla Provincia con delibera n. 80055/201/2013;

Constatato che il Rapporto ambientale redatto dall'autorità proponente, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. (VAL.S.A.T.), verte principalmente sugli elementi che determinano la variante urbanistica e perviene ad una positiva valutazione, non rilevando significatività nei possibili impatti derivanti dalla sua attuazione, né sull'attuazione dell'intervento edilizio e basandosi sui presupposti di seguito sintetizzati:

- **sotto il profilo urbanistico:**

- *la variante non ha effetti sugli strumenti di pianificazione sovraordinati, né sul Piano Strutturale;*
- *non vi sono impatti su aree o paesaggi, riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;*
- *non sono introdotte modifiche alle previsioni insediative di POC, in termini di nuove potenzialità edificatorie;*
- *non si ravvisano problematiche relative all'impatto che la Variante può produrre sull'ambiente, in quanto le modifiche introdotte non porteranno ad un peggioramento del livello di qualità ambientale del quadrante urbano di riferimento;*

- **sotto il profilo edilizio:**

- *il progetto non produce un incremento in termini di potenzialità edificatoria, in quanto trasforma in buona parte un'area già urbanizzabile e solo in minima parte viene trasformato suolo agricolo pari a mq. 2450.*

In sintesi l'autorità proponente dichiara:

“In conclusione si ritiene che la Variante in oggetto, valutati gli elementi sovraindicati, e posto il pieno rispetto delle misure di compensazione individuate (verde di forestazione urbana, dotazione di parcheggi privati), generi impatti ambientali trascurabili”.

Dato atto che, ai fini dell'espressione di assenso di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010, le competenze che questa Provincia è chiamata ad esprimere nel merito della proposta presentata, riguardano:

- il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio (ex parere art. 13 della L. 64/74), ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, espresso nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico;
- la formulazione delle riserve sulla variante al POC e al RUE ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, c. 4-bis e 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., relativamente a previsioni

di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;

- la valutazione di sostenibilità ambientale della variante proposta ai sensi dell'art. 5, comma 7 della medesima L.R. 20/2000;

CONSIDERATO

A) Espressione del parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008 in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

La Variante risulta sprovvista di Relazione geologica, in quanto la previsione insediativa riguarda in massima parte aree già valutate nei precedenti strumenti urbanistici (vedi Relazione Urbanistica).

Considerato che l'area oggetto di variante era già zonizzata, quasi interamente, nel vigente POC come sottozona "Ic1 - Impianti di raccolta e trattamento dei rifiuti";

Rilevato che l'area è indicata a Vulnerabilità Idrogeologica "Alta" nelle **Tavole di tutela idrogeologica del PSC e pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 50 delle NTA.**

Preso atto che l'area a destinazione prevista "D6 – Zona destinata alla lavorazione dei materiali estrattivi e alla frantumazione dei materiali edili di recupero", risulta già attualmente occupata da attività di stoccaggio e lavorazione di tali materiali;

Il servizio scrivente esprime **parere favorevole**, relativamente ai soli contenuti della Variante Urbanistica, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

B) Formulazioni riserve ai sensi dell'art. 34 e 33, comma 4 bis, della L.R. 20/2000 e s.m.i..

Richiamata in particolare la classificazione che il PSC del Comune attribuisce all'area oggetto di intervento, come sopra evidenziato;

Dato atto che in sede istruttoria è emerso, a differenza di quanto descritto nella Relazione di VALSat redatta dall'Ente proponente, che parte delle aree da trasformarsi da E5 e Ic1, in D6 e ricadenti in "**Ambiti di tutela ambientale e paesaggistica**" - "**Unità fluviale**", ai sensi dell'art. 53 delle NTA del PSC non possono essere utilizzate come deposito e stoccaggio di materiali non agricoli, in quanto:

- in base alle norme di PSC, gli interventi ammessi in tali aree dovrebbero essere tesi alla loro valorizzazione;
- il comma 11 del sopracitato articolo vieta, "**la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli**";
- l'art. 65 delle NTA del POC e del RUE per le zone D6, prevede tra le attività consentite anche gli "**impianti di stoccaggio, accumulo e caricamento**";

Alla luce di quanto sopra, è quindi emerso che:

- la nuova destinazione urbanistica si poneva in contrasto con la tutela ambientale posta dall'art. 53 del PSC;

- **tale contrasto** era altresì rafforzato dalla proposta progettuale edilizia che individuava proprio l'area di stoccaggio e deposito degli inerti della nuova attività R5 (trasformazione e recupero di rifiuti edili) in buona parte all'interno della suddetta **“unità fluviale”**.

Tali criticità sono state evidenziate in sede di Conferenza dei servizi e con la richiesta d'integrazione provinciale, in quanto l'oggetto di variante risultava incompatibile, inerendo tutele di PSC che non possono essere modificate attraverso la procedura ex art. 8 del D.P.R. 160/2010, Sportello Unico (art. 30, c. 13, L.R. 20/2000); nell'ambito del procedimento, quindi è risultato evidente che:

- la proposta di variante poteva essere valutata solo se l'ubicazione dell'impianto di trasformazione e recupero di rifiuti edili, veniva trasferito al di fuori dell'area **“Unità fluviale”**;
- l'art. 65 delle NTA del RUE, per la zonizzazione D6, venisse adeguato collegandosi ad una specifica simbologia cartografica che distingua il caso in oggetto, sia indicando nelle tavole il confine della tutela, sia limitando gli usi non compatibili con la stessa.

Alla luce di quanto sopra, conseguentemente alle integrazioni effettuate dal Comune, allo stato attuale risulta che:

- il progetto edilizio è stato modificato, spostando l'impianto di frantumazione degli inerti e l'area di stoccaggio del materiale sia in qualità di rifiuto R, sia come materiale inerte già lavorato, al di fuori del limite dell'Unità fluviale; si è così pervenuti ad un sostanziale rispetto del PSC;
- l'Ente proponente tuttavia non ha introdotto la modifica alle norme di RUE richiesta sia con le integrazioni sia in sede di conferenza;
- dalla relazione urbanistica si evince che non vengono realizzate dotazioni di standard pubbliche a fronte della trasformazione urbanistica, ma solo private;

Verificata altresì la variante urbanistica rispetto alla pianificazione territoriale di livello superiore ed in particolare:

Piano territoriale di coordinamento provinciale: l'area ricade all'interno delle “Zone di tutela della struttura centuriata” di cui all'art. 21B, comma 2, lettera a) che prevede, al comma 6, la possibilità per i Comuni di individuare ulteriori aree a destinazione d'uso extra agricola nel rispetto di condizioni determinate. La variante non evidenzia criticità rispetto alle disposizioni di tutela dettate dal PTCP.

Piano Infraregionale delle attività estrattive approvato con delibera del C.P. 112576 n. 19.12.2014

L'art. 7 del PIAE approvato ammette la possibilità di insediare impianti per il recupero del materiale inerte proveniente da scavi o demolizioni all'interno delle zone territoriali omogenee “D”; diversamente l'impianto ricadrebbe in zona incompatibile con il PIAE, benché non assoluta. La variante quindi, attraverso l'estensione della zona D, va a superare i limiti imposti dalla pianificazione settoriale.

Ritenuto pertanto superato, nella sostanza il contrasto con il PSC, e non ravvisando un contrasto con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore, si ritiene tuttavia di **formulare la seguente riserva** ai sensi dell'art. 34 e 33, comma 4bis, della L.R. 20/2000, per la variante urbanistica in oggetto:

B.1) Al fine di garantire coerenza tra il progetto impiantistico e lo strumento urbanistico, negli elaborati cartografici del POC-RUE (Tav. 21) ed all'art. 65 delle NTA del RUE, oltretutto nella convenzione da stipulare con il soggetto attuatore, dovranno essere specificate le seguenti condizioni:

- nelle tavole P21 di RUE e POC deve essere riportato il limite dell'Unità Fluviale e posta una specifica simbologia che distingua la zonizzazione D6 ordinaria da quella del caso in oggetto, limitandone gli usi;
- all'art. 65 - Zone D6, delle NTA di RUE deve essere inserito uno specifico comma che limiti gli usi della zona sottoposta al vincolo dell'Unità fluviale.

Verificato altresì che i parcheggi previsti come “privati” sono ubicati in adiacenza alla Via Zotti, e quindi alla viabilità pubblica, non risulta comprensibile la ragione per la quale i medesimi non concorrano alla formazione dello standard pubblico, posto che non se ne ravvisa alcuna altra forma di corresponsione all'interno degli elaborati di progetto. Si invita il Comune a chiarire tali aspetti.

C) Valutazione di sostenibilità ambientale art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i.

Richiamate le valutazioni poste dal proponente e la positiva valutazione cui lo stesso perviene e che le stesse possano essere complessivamente condivisibili da parte di questa Provincia;

Dato atto che, a tal fine, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale l'AUSL di Forlì, ed ARPA, agli stessi è stato trasmesso il citato “Documento di Valutazione” per l'espressione del parere di competenza previsto al comma 6 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.

- l'ARPA di Forlì-Cesena si è espressa con parere con parere prot. n. 2647 del 12.03.2014, in merito alla Valutazione Ambientale, ritenendo che la variante in oggetto non necessiti di essere sottoposta a VAS ;
- l'A.U.S.L., di Forlì si è espressa con parere favorevole anticipato via email in data 04.03.2015, in merito alla Valutazione Ambientale, ritenendo che la variante in oggetto non necessiti di essere sottoposta a VAS.

Considerato inoltre che:

- sul Progetto presentato si è espressa la società TERNA rispetto all'elettrodotto aveva dato le distanze DPA e le prescrizioni operative, e che le stesse sono state rispettate nella proposta progettuale;
- l'attività di recupero classificata R5 “Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche” era stata sottoposta a verifica di assoggettabilità (screening) da parte della Provincia, che con delibera n. 201/2013 ha escluso il progetto dall'ulteriore procedura di VIA, ponendo come condizione la conformità urbanistica e alcune puntuali condizioni attuative solo in parte recepite (*condizioni che vengono valutate dal Servizio AUA*);

Si ritiene di poter esprimere sulla Variante Urbanistica determinata dal “*Progetto di ampliamento edilizio di attività artigianale esistente, comportante Variante urbanistica allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 8, c. 1, del DPR 160/2010 – Ditta P.I. 2000.*”, una positiva valutazione di sostenibilità.

C.1) Si invita in ogni caso il Comune a declinare nella progettazione i seguenti indirizzi, al fine di accrescere la qualità dell'insediamento stante la trasformazione di un ambito agricolo in produttivo, e la caratterizzazione quale ambito di tutela paesistica (centuriazione) e di Unità Fluviale:

- **aumentare la dotazione arborea-ecologica del verde privato, in particolare nell'area ricadente nell'Unità Fluviale, creando una zona di forestazione urbana;**
- **massimizzare il livello di ombreggiamento di tutti gli spazi di sosta, prevedendo la piantumazione di idonee essenze arboree;**
- **adottare gli opportuni dispositivi di risparmio idrico, sia per le operazioni d'irrigazione delle aree verdi private, sia per il sistema di nebulizzazione da realizzarsi nell'area di stoccaggio e frantumazione per il contenimento delle polveri, come previsto dallo *screening*;**
- **realizzare gli stalli di parcheggio, con superficie drenante, aumentando il più possibile il grado di permeabilità.**

Tanto premesso e stante le valutazioni di competenza espresse ai punti A), B) e C) soprastanti

Visti gli artt. da 14 a 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 che regolano lo svolgimento della Conferenza dei Servizi;

Visto il comma 6 dell'art. 14-ter della legge sopracitata, che prevede che ogni Amministrazione convocata partecipi alla conferenza di Servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 21-quater della L. n. 241/90;

DATO ATTO che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e per analogia a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in merito alle proposte di deliberazione, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dalla Posizione Organizzativa del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Bilancio, Finanze e Provveditorato in merito alla regolarità contabile;

DECRETA

- 1) **Di nominare** il Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale o suo delegato quale rappresentante unico dell'Amministrazione Provinciale legittimato a partecipare alla Conferenza dei Servizi, relativa alla proposta di Variante al POC e al RUE per la ***“Progetto di ampliamento edilizio di attività artigianale esistente, comportante Variante urbanistica allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 8, c. 1, del DPR 160/2010 – Ditta P.I. 2000.”***
- 2) **Di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008.**
- 3) **Di esprimere, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs.160/2010, l'assenso alla proposta di variazione dello strumento urbanistico**, purché la stessa tenga conto della riserva di cui al punto 1 della parte B) della soprastante sezione narrativa.
- 4) Di esprimere, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e s.m.i., in merito alla valutazione di sostenibilità ambientale, **parere favorevole, tenuto conto delle ulteriori indicazioni specificate al punto C1 della soprastante parte narrativa.**
- 5) Di trasmettere il seguente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale ed allo Sportello Unico (SPUN) del Comune di Forlì per il seguito di competenza.
- 6) Di dichiarare il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, che viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Decreto prot. n. 23255 del 6/03/15)

Oggetto: Comune di Forlì – SUAP. Progetto di ampliamento edilizio di attività artigianale esistente, comportante Variante urbanistica allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 8, c. 1, del DPR 160/2010 – Ditta P.I. 2000. Nomina del rappresentante dell'Ente, delegato a partecipare alla Conferenza dei Servizi, espressione dei pareri di competenza e dell'assenso di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010.

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

☒ La sottoscritta Ing. Simona Savini P.O. "Nucleo Urbanistica", dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

Li, 06/03/2015.....

_____ *Simona Savini*

☐ La sottoscritta Arch. Emanuela Piolanti Responsabile del Procedimento, dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

Li, 06/03/2015.....

_____ *Emanuela Piolanti*

Pareri dei Responsabili dei Servizi, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e per analogia a quanto previsto dall'art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Li, 06/03/2015.....

IL DIRIGENTE/TITOLARE DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

_____ *Simona Savini*

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, 6/3/15.....

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

_____ *[Firma]*

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

IL VICE PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Elisina Nodelli

[Signature]



PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente decreto viene pubblicato all'Albo on line di questa Provincia
dal 17 MAR. 2015 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si certifica che il presente decreto è immediatamente eseguibile ed efficace dalla sua
adozione.

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

